

La normativa antiriciclaggio per gli avvocati

di Maurizio Arena

Parte Seconda

- La segnalazione delle operazioni sospette

L'avvocato ha l'obbligo di segnalare all'UIC le operazioni che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducano a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il denaro, i beni e le utilità oggetto dell'operazione medesima o in relazione ai quali viene richiesta l'attività professionale possano provenire dai delitti previsti dagli art 648-bis e 648-ter del codice penale¹.

Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell'operazione, appena il professionista sia venuto a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza illecita del denaro.

Le segnalazioni effettuate non costituiscono violazione del segreto professionale e, se poste in essere in buona fede e per le finalità previste dalla legge antiriciclaggio, **non comportano responsabilità di alcun tipo** (civile, penale, disciplinare) per i liberi professionisti ovvero per i loro dipendenti o collaboratori.

Il Regolamento e il Provvedimento UIC ribadiscono (conformemente alla Direttiva e al d.lg. 56/2004) che l'obbligo di segnalazione non si applica agli avvocati per le informazioni che essi ricevono dal cliente od ottengono riguardo allo stesso:

- nel corso dell'esame della posizione giuridica;

¹ art 648-bis c.p. (Riciclaggio):

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

art 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita):

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'art 648.

- per l'espletamento dei compiti di difesa o rappresentanza in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento,

ove tali informazioni siano ricevute prima, durante o dopo la difesa in giudizio.

L'esenzione *de qua* si applica anche nei giudizi arbitrali o per la risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge.

- I criteri per l'individuazione delle operazioni sospette (art 11)

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, **l'avvocato adopera le informazioni in proprio possesso**, nei limiti delle possibilità offerte dalla collaborazione professionale prestata, per avere una conoscenza adeguata dei clienti riguardo le attività da questi svolte, la capacità economica e le finalità perseguite.

In particolare devono essere valutati con continuità i rapporti intrattenuti con i clienti, al fine di rilevare eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica, alle attività svolte e al **profilo di rischio di riciclaggio**².

Nell'individuazione delle operazioni sospette deve aversi riguardo in particolare ai criteri contenuti nel Provvedimento UIC.

Tra i criteri generali l'U.I.C. indica i seguenti:

- a) coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in Paesi indicati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi;*
- b) operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato. Nella determinazione dei valori di mercato si può avere riguardo, tra l'altro, ai valori indicati nei sistemi tabellari previsti dalla legge;*
- c) operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate;*
- d) esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati;*
- e) ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni;*
- f) ingiustificata interposizione di soggetti terzi;*
- g) ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell'operazione;*

² Il Provvedimento UIC chiarisce che per "rischio" si intende l'esposizione a fenomeni di riciclaggio

- h) *comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l'altro alla reticenza nel fornire informazioni complete circa l'identità personale, la sede legale o amministrativa, l'identità degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale o di altri soggetti interessati (quali mandanti, fiducianti, disponenti di trust), la questione per la quale si richiede l'intervento del professionista e le finalità perseguite ovvero l'indicazione di dati palesemente falsi.*

In applicazione dei predetti criteri generali, **nell'allegato C del Provvedimento UIC si indicano alcuni indicatori di anomalia** cui occorre fare riferimento nella rilevazione delle operazioni sospette. Gli indicatori non costituiscono un riferimento esaustivo e di per sé sufficiente per l'individuazione delle operazioni da segnalare. Di conseguenza, il Provvedimento UIC precisa che:

- a) *la ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori non costituisce di per sé motivo sufficiente per l'individuazione e segnalazione di operazioni sospette, per la quale è necessario valutare la rilevanza in concreto dei comportamenti della clientela;*
- b) *sono altresì significativi per la rilevazione ulteriori comportamenti che, sebbene diversi da quelli descritti negli indicatori, rivelino nondimeno in concreto profili di sospetto;*
- c) *l'accurato adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette implica la rilevazione di comportamenti che integrano più di uno degli indicatori, specie se questi sono caratterizzati da particolare analiticità.*

Le circostanze nelle quali l'identificazione non può essere effettuata o completata devono essere valutate per l'individuazione di operazioni sospette.

La segnalazione deve essere prodotta secondo lo schema illustrato nell'allegato D e compilata seguendo le istruzioni di cui all'allegato E del Provvedimento UIC.

Alle segnalazioni di operazioni sospette si applicano il regime di riservatezza e, ove compatibili, le procedure di segnalazione e previsti negli articoli 3 e 3-bis della legge antiriciclaggio.

In particolare, **l'avvocato non può comunicare le segnalazioni effettuate al cliente** e a qualunque altro soggetto, fuori dai casi di legge.

Gi avvocati che ricevono dallo stesso cliente un incarico professionale in forma congiunta, possono segnalare congiuntamente l'operazione all'UIC.

- La tutela dell'identità dell'avvocato segnalante

Il Provvedimento UIC precisa che nella trasmissione agli organi investigativi competenti delle segnalazioni, corredate di una relazione tecnica, **verrà omessa l'indicazione del nominativo del professionista** che ha effettuato la segnalazione stessa.

In base alla legge antiriciclaggio, per le segnalazioni che ricevono un ulteriore corso in sede investigativa in caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli artt. 331 e 347 c.p.p., **l'identità della persona che ha effettuato la segnalazione non è menzionata.**

Tale identità può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

- Le disposizioni finali

Gli obblighi esaminati, che **sussistono anche per le operazioni realizzate all'estero**, non si applicano in relazione all'attività professionale per la quale è stato conferito incarico dal cliente prima dell'entrata in vigore del regolamento.

Per i rapporti tra cliente e professionista istituitisi con un incarico conferito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e ancora in essere dopo 12 mesi da tale data, l'avvocato dovrà provvedere entro quest'ultimo termine agli obblighi di identificazione e conservazione.

- Le sanzioni

La violazione dell'obbligo di cui all'art 1 legge antiriciclaggio (omessa segnalazione trasferimenti di denaro superiori a 12.500 euro) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30% dell'importo dell'operazione.

L'omessa istituzione dell'archivio unico è punita con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da 5164 a 25320 euro.

La violazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette è punita con sanzione pecuniaria, salvo che il fatto costituisca reato³, dal 5% alla metà del valore dell'operazione.

La comunicazione al cliente dell'avvenuta segnalazione all'UIC è punita con l'arresto da 6 mesi a 1 anno e con l'ammenda da 5164 a 51640 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato

La mancanza di "collaborazione informativa" tra professionista e UIC trova ulteriori sanzioni nell'art 7 d.lg. 56/2004, che prevede la sanzione da 500 a 25000 euro in relazione alla violazione dell'art 3 comma 4 e dell'art 5 comma 10 della legge antiriciclaggio, e dell'art 8 comma 6 del medesimo d.lg. 56.

³ In particolare: commissione del reato presupposto, ovvero concorso nei delitti previsti dagli artt 648 bis e 648 ter c.p. ovvero ancora favoreggiamento personale da parte dell'avvocato.

L'UIC e la Guardia di Finanza accertano le violazioni della normativa antiriciclaggio e provvedono alla contestazione ai sensi della legge 689/1981.

L'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è effettuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; nei confronti del decreto sanzionatorio è proponibile opposizione dinanzi al giudice civile ai sensi della legge n. 689/1981.

(Maurizio Arena)